

Lissone, 08/07/2019
Circolare n° 14

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Crescita – le principali novità

Gentile Cliente,

il D.L. 30/04/2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”) è stato convertito nella L. 28/06/2019 n. 58, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il Decreto è entrato in vigore il 1/05/2019, mentre la Legge è entrata in vigore il 30/06/2019, anche se per alcune disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riportano le principali novità fiscali, con particolare riguardo a quanto è stato modificato rispetto al decreto originario.

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti (mini IRES)

Con l’art. 2 del D.L. 34 è stata modificata, semplificandola, la disciplina della c.d. “mini IRES”, che dal 2019 sostituisce l’ACE.

L’agevolazione consiste nell’assoggettamento ad IRES con aliquota ridotta della parte del reddito di impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto.

L’agevolazione riguarda sia i soggetti IRES sia i soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa, purché adottino la contabilità ordinaria.

La riduzione dell’aliquota IRES è pari a:

- 1,5 punti percentuali per il 2019 (aliquota IRES 22,5%)
- 2,5 punti percentuali per il 2020 (aliquota IRES 21,5%)
- 3 punti percentuali per il 2021 (aliquota IRES 21%)
- 3,5 punti percentuali dal 2022 in poi (aliquota IRES 20,5%)

Non sono agevolabili gli accantonamenti alle riserve non disponibili (ad esempio gli accantonamenti a riserva per utili su cambi non realizzati).

L’incremento del patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi d’imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio del periodo d’imposta in corso al 31/12/2018 senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

Le disposizioni attuative di questa agevolazione saranno stabilite con apposito decreto del MEF, che dovrebbe specificare le modalità applicative in particolare per i soggetti IRPEF.

Reintroduzione del super-ammortamento

L'art. 1 del D.L. 34 convertito reintroduce i super-ammortamenti, con maggiorazione pari al 30%, per gli investimenti effettuati dal 1/04 al 31/12/2019. Sono agevolabili anche gli investimenti effettuati entro il 30/06/2020 a condizione che il relativo ordine sia accettato dal venditore entro il 31/12/2019 e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo totale.

Gli investimenti sono agevolabili nel limite di 2,5 milioni di euro.

Detassazione canoni di locazione non percepiti

In linea di principio, i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che ne sono titolari, a prescindere dalla effettiva percezione. Pertanto, anche ove il conduttore non paghi il canone, il locatore è tenuto a dichiarare i redditi da locazione da essi scaturenti.

Tale regola subisce, però, un'eccezione per i soli contratti di locazione di immobili abitativi. L'art. 26 del TUIR, come vigente fino al 29.6.2019, prevedeva che, ove il conduttore di un immobile abitativo non pagasse i canoni di locazione dovuti al locatore, quest'ultimo era tenuto a dichiararli ugualmente fino a che non giungesse a conclusione il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Il DL 34/2019 convertito modifica proprio tale parte dell'art. 26 del TUIR, sostituendo il riferimento alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto con un riferimento alternativo:

- all'intimazione di sfratto per morosità;
- all'ingiunzione di pagamento.

La modifica opera solo per i contratti di locazione di immobili abitativi stipulati dall'1/1/2020.

Aumento della deducibilità IMU su immobili strumentali

L'art. 3 del Decreto convertito prevede un ulteriore aumento della deducibilità dell'IMU pagata su immobili strumentali per i titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo.

La deducibilità, che fino al 2018 era pari al 20%, era già stata aumentata dalla legge di bilancio 2019 e dal Decreto Crescita.

La legge di conversione ha previsto un ulteriore aumento della deducibilità come segue:

- 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (il 2019 per i soggetti solari)
- 60% per i periodi d'imposta 2020 e 2021
- 70% per il periodo d'imposta 2022

- 100% a regime, dal periodo d'imposta 2023

Ampliamento dei termini per l'emissione della fattura

Il Decreto Crescita convertito ha ampliato il termine di emissione della fattura immediata, a partire dal 1/7/2019, da 10 a 12 giorni dalla data dell'effettuazione dell'operazione.

Termini di trasmissione telematica dei corrispettivi

L'art. 12-*quinquies* co. 1 del DL 34/2019 convertito introduce alcune semplificazioni con riguardo ai termini di trasmissione telematica dei corrispettivi.

In base alle nuove disposizioni, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 è ammessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni, determinato a norma dell'art. 6 del DPR 633/72.

Restano fermi, in ogni caso, il termine giornaliero di memorizzazione dei dati e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.

La Legge stabilisce inoltre che, per i primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le sanzioni previste dall'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 non si applicano se il soggetto passivo trasmette i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (fermi restando i termini per la liquidazione periodica dell'imposta).

I 6 mesi decorrono:

- dall'1.7.2019, per i soggetti che hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro nel 2018 e che non rientrano nelle ipotesi di esonero di cui al DM 10.5.2019;
- dall'1.1.2020, per la restante parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e che non rientrano nelle suddette ipotesi di esonero.

Secondo quanto precisato con la successiva circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15, possono beneficiare della moratoria delle sanzioni, nel rispetto di determinate condizioni, anche i soggetti che, al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo, non hanno ancora messo in servizio i registratori telematici.

Semplificazioni nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche

L'art. 12-*quater* del DL 34/2019 convertito dispone che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 21-*bis* del DL 78/2010 possono trasmettere la comunicazione relativa al quarto trimestre del periodo d'imposta con la dichiarazione IVA annuale, purché quest'ultima sia presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

In assenza di indicazioni specifiche da parte della norma, la nuova modalità di presentazione dovrebbe applicarsi a partire dalla comunicazione relativa al quarto trimestre 2019.

Semplificazioni in materia di dichiarazioni d'intento

L'art. 12-septies del DL 34/2019 convertito prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

Queste le principali novità:

- il cessionario o committente avente lo status di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
- non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l'obbligo di:

- numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
- annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.

Al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta, fermo restando l'obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 2020 e le relative modalità di attuazione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici

L'art. 12-octies del DL 34/2019 convertito stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di riferimento), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro medesimo:

- risulti aggiornato sui sistemi elettronici;
- venga stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

La disposizione è in vigore dal 30.6.2019.

Novità in materia di locazioni brevi e attività ricettive

Con l'art. 13-*quater* del DL 34/2019 convertito vengono previste alcune novità in tema di locazioni brevi (art. 4 del DL 50/2017) e attività ricettive.

La nuova norma stabilisce, in particolare che i dati delle comunicazioni alle Questure verranno forniti all'Agenzia delle Entrate e verrà creata una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi sul territorio nazionale.

Tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi saranno identificati da un codice alfanumerico, detto "codice identificativo", il quale dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione relativa all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

L'applicazione della norma è demandata a successivi Decreti attuativi.

Modifiche al regime del conferimento di partecipazioni a "realizzo controllato"

L'art. 11-*bis* del DL 34/2019 convertito amplia l'ambito di applicazione dei conferimenti di partecipazioni che possono beneficiare del regime del c.d. "realizzo controllato" ai sensi dell'art. 177 co. 2 del TUIR.

Secondo quanto previsto dall'art. 177 co. 2 del TUIR, le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento. Ai fini della determinazione della plusvalenza del conferente, quindi, rileva l'iscrizione in contabilità delle partecipazioni ricevute dalla società conferitaria.

Con il nuovo co. 2-*bis* dell'art. 177 del TUIR, quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'art. 2359 n. 1 c.c., né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, può comunque applicare il regime del realizzo controllato ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Credito d'imposta per imballaggi

Con l'art. 26-*bis* del DL 34/2019 convertito vengono introdotte alcune misure per incentivare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.

L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.

L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto.

All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui sopra, ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo, è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

E' utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso

Con l'art. 26-ter del DL 34/2019 convertito vengono introdotte alcune misure di favore per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.

Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

- semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
- *compost* di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano i suddetti beni e li impieghino nell'esercizio dell'attività economica o professionale, il suddetto contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta fino ad un importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Ai soggetti che acquistano i suddetti beni non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo spetta invece fino a un importo massimo annuale di 5.000,00 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

Riapertura del "saldo e stralcio" dei debiti fiscali e contributivi

Viene prorogato fino al 31/07/2019 il termine di presentazione della domanda per aderire al c.d. "saldo e stralcio" dei ruoli relativi ad omessi versamenti di imposte e contributi dichiarati, in relazione ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, da parte delle persone fisiche che presentano un indice ISEE non superiore a 20.000 euro.

Detrazione d'imposta per l'acquisto di unità immobiliari comprese in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone sismiche 1, 2 e 3

Per effetto dell'art. 8 del DL 34/2019 convertito, le detrazioni d'imposta previste dall'art. 16 co. 1-septies del DL 4.6.2013 n. 63 sono estese anche ai Comuni ricadenti

nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Si ricorda che parte della Lombardia (e della provincia di Monza e Brianza) ricade nella zona a rischio sismico 3.

Qualora gli interventi antisismici siano realizzati:

- nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'OPCM 28.4.2006 n. 3519,
- da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,

le detrazioni d'imposta sono incrementate al 75% o all'85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi.

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali nelle zone sismiche 2 e 3, le spese devono essere sostenute dall'1.5.2019.

Per poter beneficiare della detrazione, le imprese devono provvedere, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, all'alienazione dell'immobile e l'agevolazione spetta all'acquirente dell'unità immobiliare.

La detrazione del 75% o 85%, è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, spetta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Interventi antisismici e riqualificazione energetica – sconto sul corrispettivo

La Legge di conversione ha previsto che, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni d'imposta spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto. L'opzione deve essere esercitata con l'accordo del fornitore.

Lo sconto può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 e gli interventi antisismici di cui all'art. 16 del DL 63/2013, è di importo pari all'ammontare della detrazione d'imposta spettante ed è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Al fornitore l'ammontare dello sconto riconosciuto sarà rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, mediante il modello F24.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere a sua volta il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi (questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito).

Con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate verranno definite le modalità attuative di questa disposizione.

Cessione della detrazione relativa ad interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico

I soggetti beneficiari della detrazione IRPEF spettante per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ai sensi della lett. h) dell'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR (installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia), possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.

Il fornitore dell'intervento può cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi. Questi ultimi, non possono cedere ulteriormente il credito.
Questa disposizione è entrata in vigore il 30/06/2019.

Per ogni ulteriore informazione, lo Studio Corno è a vostra disposizione.

Cordiali Saluti

Prof. Fabio Corno

